



# BANCA FININT

## Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari FOGLIO INFORMATIVO **CONTO EQUITY CROWDFUNDING**

Conto riservato ad impresa che lancia offerta di raccolta di capitale di rischio sul mercato mediante portale online.

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A. in breve BANCA FININT S.p.A. – Società Unipersonale

SEDE LEGALE: VIA VITTORIO ALFIERI 1, 31015 CONEGLIANO (TV)

TELEFONO: +39 0438 360509 FAX: +39 0438 1732171

INDIRIZZO E-MAIL: [ufficio.clienti@bancafinint.com](mailto:ufficio.clienti@bancafinint.com)

INDIRIZZO PEC: [pec1@pec.bancafinint.com](mailto:pec1@pec.bancafinint.com)

SITO INTERNET: [www.bancafinint.com](http://www.bancafinint.com)

Società iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale al n. 236

Codice Fiscale e Numero d'Iscrizione al Registro delle imprese di Treviso e Belluno: 04040580963

Gruppo IVA Finint S.p.a. - Partita IVA n. 04977190265

Codice ABI: 3266

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

### DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

#### DA COMPILARE IN CASO DI "OFFERTA FUORI SEDE"

\_\_\_\_\_  
Nome e Cognome

\_\_\_\_\_  
Ragione Sociale

\_\_\_\_\_  
Telefono

\_\_\_\_\_  
E-mail

\_\_\_\_\_  
Iscrizione ad Albi o Elenchi

\_\_\_\_\_  
N° Delibera Iscrizione Albo/Elenco

\_\_\_\_\_  
Qualifica Soggetto Incaricato

Nome e cognome del **Cliente** cui il foglio informativo è stato consegnato

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo, composto di n. 6 pagine, nonché del documento "principali diritti del Cliente".

(firma del Cliente) \_\_\_\_\_

Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto che effettua l'offerta fuori sede costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.



## CHE COS'E' IL CONTO EQUITY CROWDFUNDING

### CARATTERISTICHE

Il Crowdfunding è previsto dal decreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221) recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*” (noto come “Decreto crescita bis”), adottato con lo scopo di fornire uno stimolo alla crescita economica del Paese.

Nel disegno del legislatore, l'**equity crowdfunding** è visto come uno strumento che può favorire lo sviluppo delle *start-up* innovative (cd. Emittenti) attraverso regole e modalità di finanziamento in grado di sfruttare le potenzialità di internet.

Il **conto Equity Crowdfunding** è lo strumento con il quale la Banca svolge il servizio di amministrazione di raccolta fondi per l'impresa emittente che lancia una propria offerta di raccolta di capitale di rischio sul mercato, attraverso sottoscrizioni effettuate da persone fisiche o persone giuridiche mediante un portale on line, amministrato da un gestore professionale (cd. Gestore) iscritto in un apposito registro tenuto da Consob al fine di raccogliere una somma determinata in un tempo prestabilito per sviluppare un progetto ben individuato e pubblicizzato.

Presupposto essenziale per l'accensione del conto è l'accordo tra il Gestore e l'Emittente a pubblicare l'offerta presso il proprio portale on line e a gestire le sottoscrizioni di quote.

Il **conto Equity Crowdfunding**, strumentale all'utilizzo di una singola e specifica offerta di raccolta: è indisponibile, non prevede possibilità di trarre assegni, la concessione di aperture di credito o lo svolgimento di servizi di pagamento, se non entro i limiti delle movimentazioni in addebito di cui sotto. I servizi di incasso sono limitati alla raccolta delle sottoscrizioni.

L'apertura del **conto Equity Crowdfunding** prevede obbligatoriamente un collegamento ad un conto corrente ordinario intestato all'Emittente (cd. Conto corrente di riferimento) dove vengono addebitate le commissioni previste, gli oneri e l'imposta di bollo.

Il **Conto Equity Crowdfunding** può essere movimentato solo secondo le modalità previste contrattualmente, nel rispetto del regolamento Consob; in particolare sono previste:

- movimentazioni in accredito relative alle disposizioni provenienti dagli investitori per il tramite del Gestore;
- movimentazioni in addebito relative (i) al riaccredito in favore degli investitori a fronte di revoca e/o recesso da parte degli stessi per il tramite del Gestore, (ii) al mancato perfezionamento dell'Offerta o (iii) al recesso dal contratto di conto da parte dell'Emittente, (iv) al giroconto disposto verso il Conto corrente di riferimento per l'accredito delle somme raccolte in seguito alla conclusione positiva dell'Offerta su autorizzazione del Gestore e (v) al bonifico a favore del Gestore in caso di perfezionamento dell'Offerta.

Il **conto Equity Crowdfunding** non può avere saldo negativo e viene estinto al termine del periodo di offerta. Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche ove contrattualmente previsto;
- rischio di controparte - cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al depositante, in tutto o in parte, il saldo disponibile; per questa ragione la Banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (sito internet [www.fitd.it](http://www.fitd.it)), che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.00,00 euro.

Ai sensi dello Statuto del “Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi” sono esclusi dalla tutela:

- i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici,
- i fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013,
- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale; resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-*quater* del codice penale,
- i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo,
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

La Direttiva Europea BRRD (“*Bank Recovery and Resolution Directive*”, direttiva n. 2014/59/EU) e i relativi decreti attuativi (decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015) conferiscono, fra l'altro, strumenti e poteri che (nello specifico) Banca d'Italia può adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Dal 1° gennaio 2016, nei casi più gravi di crisi



# BANCA FININT

finanziaria di una banca, la BRRD prevede che possa essere applicata una procedura di salvataggio interno (*bail-in*) in base alla quale le perdite della banca vengono trasferite dapprima agli azionisti e successivamente alle altre categorie di creditori della banca, mediante riduzione o conversione in capitale di diritti degli azionisti o dei creditori. In ultima istanza possono essere coinvolti anche le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000,00 euro.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Prima di scegliere e firmare il contratto di conto corrente "Conto Equity Crowdfunding" leggere attentamente le condizioni economiche riportate in questa sezione del Foglio Informativo.

### VOCI DI COSTO

Spese per l'apertura del conto € 500,00

#### SPESE FISSE

##### Gestione Liquidità

Canone annuo/mensile €2.400,00 annui  
€200,00 mensili

Numero operazioni incluse nel canone annuo Illimitate

Spese tenuta conto (spese annue per conteggio interessi e competenze) €0,00

##### Servizi di Pagamento

Canone annuo carta di debito nazionale Carta non prevista

Canone annuo carta di debito internazionale (circuito Mastercard) Carta non prevista

Canone annuo carta di credito Nexi (circuito Mastercard) Carta non prevista

Canone annuo carta multifunzione Carta non prevista

##### Home Banking

Canone annuo per internet banking Mito (Informativo) € 10,00  
(Le condizioni relative al servizio di internet banking sono pubblicate nel relativo foglio informativo)

#### SPESE VARIABILI

##### Gestione liquidità

Registrazione di ogni singola operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell'operazione) Online: €0,00  
Sportello: €0,00

Spesa invio estratto conto cartaceo €0,00

Stampa estratto conto allo sportello €2,50

Invio estratto conto online €0,00

##### Servizi di pagamento

Prelievo sportello automatico (ATM) presso la stessa banca in Italia Servizio non previsto

Prelievo sportello automatico (ATM) presso altra banca in Italia Servizio non previsto

##### Bonifici

Bonifico verso Italia e UE con addebito in c/c Online: €0,00  
Sportello: €2,00

Per le ulteriori voci di costo si prega di prendere visione del Foglio Informativo "Incassi e Pagamenti" messo a disposizione unitamente al presente, oltre ad essere disponibile sul sito *internet* e presso le Filiali della Banca

##### Assegni

Servizio non previsto

##### Utenze

Servizio non previsto

#### INTERESSI SOMME DEPOSITATE

##### Interessi creditori

Tasso creditore annuo nominale (al lordo della ritenuta fiscale vigente) 0,001%

Capitalizzazione degli interessi Annuale



# BANCA FININT

## FIDI E SCONFINAMENTI

### Fidi

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Servizio non previsto
Commissione onnicomprensiva	Servizio non previsto

### Sconfinamenti extra-fido

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Servizio non previsto
Commissione di istruttoria veloce (CIV)	Servizio non previsto

### Sconfinamenti in assenza di fido

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Servizio non previsto
Tasso effettivo debitore annuo	Servizio non previsto
Commissione di istruttoria veloce (CIV)	Servizio non previsto

## Periodicità della liquidazione delle competenze

Periodicità	Trimestrale
-------------	-------------

## VALUTA SOMME VERSATE

Versamento mediante bonifico	Entro il giorno lavorativo successivo alla data valuta indicata dal soggetto che effettua il bonifico
------------------------------	---

## ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Tipo divisore per calcolo interessi:

Dare	365/365
Avere	365/365
Anno bisestile	366

## OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

Informativa pre-contrattuale	Gratuita
Spese per comunicazioni alla clientela e comunicazioni di Trasparenza	€0,00
Informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle stabilite contrattualmente	€2,00
Spese per identificativo unico fornito dall'utente del sistema di pagamento inesatto	€15,00
<b>Spese duplicato contabili o altra documentazione:</b>	
• Copia estratto conto (per singola richiesta)	€10,00
• Per ogni ulteriore periodo rendicontato	€2,00
• Documentazione contabile, copia bonifici (per ogni richiesta)	€8,5
Domiciliazione corrispondenza	€20,00
Com. per ricerche di archivio di documentazione commisurata all'effettivo impiego di tempo e risorse	€300,00
Spese per rilascio certificazione interessi (per rapporti diversi dai contratti di mutuo)	€ 8,00
Spese per certificazione dei dati contabili su richiesta di terzi (es. commercialisti, avvocati, ecc)	€ 150,00

## RECESSO E RECLAMI

### RECESSO

Il Contratto viene estinto al termine del periodo di offerta. Il Cliente può recedere in ogni momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura.

In caso di recesso della Banca, questa deve dare al Cliente un preavviso di 2 mesi.

Il preavviso è dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato con il Cliente.



# BANCA FININT

## **TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE**

N° 15 giorni lavorativi a decorrere dal regolamento di tutte le utenze e/o servizi collegati.

## **RECLAMI**

I reclami vanno inviati all'ufficio reclami della Banca anche per lettera raccomandata a/r o per via telematica, indirizzato a: Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. - Ufficio Reclami Via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)

Telefono: +39 0438 360 509 Email: [reclami@bancafinint.com](mailto:reclami@bancafinint.com) - Pec: [reclami@pec.bancafinint.com](mailto:reclami@pec.bancafinint.com)

La Banca risponde entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il reclamo è relativo a disposizioni di pagamento, la Banca risponde entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta ad inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 60 giorni o l'eventuale diverso termine tempo per tempo vigente le 35 giornate operative. Qualora il Cliente non si ritenga soddisfatto dalla trattazione di un reclamo o non abbia ricevuto risposta, può fare ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, all'Arbitro Bancario Finanziario, istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB, (per le sole controversie in materia di servizi/operazioni bancari e finanziari) i) se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data del 1.1.2009; ii) nel limite di 100.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro; iii) senza limiti di importo, in tutti gli altri casi.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito: [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, anche in assenza di preventivo reclamo, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale, ovvero rivolgendosi ad un altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 28/2010 e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'esperimento preventivo del procedimento dinanzi all'Arbitrato Bancario Finanziario o, in alternativa, l'esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 dinanzi ad un altro organismo ivi individuato, costituisce condizione di procedibilità di una eventuale azione giudiziaria avente ad oggetto il presente contratto. Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Ulteriori informazioni in merito alle procedure di reclamo, alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e alla procedura di mediazione sono pubblicate sul sito internet della Banca.



# BANCA FININT

## LEGENDA

<b>ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO</b>	Sistema di risoluzione delle liti tra i Clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari. È detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe.
<b>CANONE ANNUO</b>	Spese fisse per la gestione del conto.
<b>CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI</b>	Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.
<b>CONTO CORRENTE DI RIFERIMENTO</b>	È il conto corrente di corrispondenza e pagamento acceso a nome del Cliente dove verranno addebitati i costi del Conto Equity Crowdfunding.
<b>CONTRATTO</b>	Il Contratto di Conto Equity Crowdfunding sottoscritto dal Cliente.
<b>DOCUMENTO DI SINTESI</b>	Documento che riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal Contratto, le condizioni economiche pubblicate nel Foglio Informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio.
<b>OFFERTA</b>	È l'offerta al pubblico condotta attraverso il Portale, a seguito di un processo di selezione effettuato dal Gestore, ed avente ad oggetto strumenti finanziari (per un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera c) del regolamento Consob in materia di emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)
<b>PARTI</b>	Indica il Cliente e la Banca.
<b>PERIODICITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE</b>	Alla fine di ogni trimestre vengono calcolati gli interessi e le spese maturate e attribuite al cliente.
<b>RECESSO</b>	Facoltà di una parte contrattuale di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il Contratto.
<b>SPESA SINGOLA OPERAZIONE NON COMPRESA NEL CANONE</b>	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
<b>SPESE ANNUE PER CONTEGGIO INTERESSI E COMPETENZE</b>	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
<b>SPESE PER INVIO ESTRATTO CONTO</b>	Commissioni che la Banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel Contratto.
<b>TASSO CREDITORE ANNUO NOMINALE</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
<b>VALUTE SUI VERSAMENTI/ACCREDITI</b>	Numero di giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.